Regolamento per la concessione di benefici a nuove attività che si insediano nel centro storico del Comune di Siena

INDICE

Articolo 1 – Finalità 4
Articolo 2 – Beneficiari 4
Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità 4
Articolo 4 – Iniziative ammissibili e settori di intervento 5
Articolo 5 – Obblighi del beneficiario 5
Articolo 6 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore 5
Articolo 7 – Agevolazioni concedibili 6
Articolo 8 – Concessione delle agevolazioni 6
Articolo 9 – Cumulabilità con altre agevolazioni 6
Articolo 10 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni 6
Articolo 11 – Revoche 7
Articolo 12 – Norma finanziaria 7
Articolo 13 – Entrata in vigore 7

Articolo 1 – Finalità

Il Comune di Siena, al fine di incentivare la creazione di nuove attività, nonché la rivitalizzazione del centro storico cittadino, con il presente Regolamento intende disciplinare la concessione di agevolazioni fiscali e tributarie a soggetti che intendano realizzare attività imprenditoriali di specifica tipologia con sede operativa e/o unità locale nel centro storico del Comune di Siena, intendendo per esso l'area urbanisticamente perimetrata e classificata come "tessuto del centro storico CS nel regolamento urbanistico del comune di Siena" approvato con delibera C.C. n. 2 del 24 Gennaio 2011.

Articolo 2 – Beneficiari

Sono sostenute con le agevolazioni fiscali e tributarie previste dal presente regolamento le imprese e/o le unità locali di nuova costituzione, intese come quelle che risultano avviate da non più di tre mesi. Le stesse debbono avere la sede operativa nel perimetro del centro storico del Comune di Siena classificato come indicato all'art.1.

Le imprese devono essere costituite con una delle seguenti tipologie giuridiche:

- SNC – società in nome collettivo;
- SAS – società in accomandita semplice;
- SRL – società a responsabilità limitata;
- SPA – società per azioni
- SAPA- società in accomandita per azioni;
- Società Cooperativa;
- ONLUS e associazioni di volontariato;
- Singoli imprenditori.

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità

Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle imprese e/o unità locali come individuate agli articoli 1 e 2 esistenti che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato o intendano avviare una attività nel centro storico o aperto una unità locale.

Essi devono

d) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;

e) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

f) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Siena e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali.

- i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 4 – Iniziative ammissibili e settori di intervento

Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti settori:

- Artigianato, con esclusione delle attività individuate nell'allegato B della deliberazione di Consiglio Comunale n.87/2008 ai nr. 5 e 7 della Zona n.1 e ivi richiamate come incompatibili con le esigenze di tutela del Centro storico (produzione di pizza al taglio, yougurterie, gelaterie, creperie, friggitorie, paninoteche, piadinerie e kebabberie nonché attività di panificazione insistenti su immobili notificati alla Soprintendenza, officine meccaniche di riparazione auto e moto, officine di carrozzeria, officine di elettrauto);

- Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali, della mobilità sostenibile e dell'ambiente;

- Commercio al dettaglio di prodotti certificati biologici, DOP e IGP del settore agroalimentare toscano, con prevalenza nel valore annuo commercializzato dei prodotti di origine del territorio della provincia di Siena;

- Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande biologici, DOP e IGP, con prevalenza nel valore annuo commercializzato dei prodotti di origine del territorio della provincia di Siena.

Articolo 5 – Obblighi del beneficiario

Tutti i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella zona di cui all'articolo 1 del presente regolamento, con divieto di trasferire o cedere a qualsiasi titolo l'azienda, per almeno 3 anni a decorrere dalla

data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione all'Ente Comunale dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.

Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali all'interno della zona classificata come "tessuto del centro storico CS nel regolamento urbanistico del comune di Siena" approvato con delibera cc n. 2 del 24 Gennaio 2011di cui all'articolo 1 o che cessi l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.

Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi essenziali.

Articolo 6 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore

- Le attività imprenditoriali oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa di settore e dei Regolamenti comunali

Articolo 7 – Agevolazioni concedibili

Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale si svolge l'attività per un periodo di tempo pari ai primi 3 (tre) anni di esercizio della stessa:

- esenzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (TARI);
- esenzione dal Canone di Occupazione di suolo pubblico (COSAP);
- esenzione dall'Imposta Comunale sulla pubblicità e dal Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare un tetto massimo di 3.000,00 (tremila/00) euro annui.

Le agevolazioni decorrono dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e comunque da quella successiva all'effettivo inizio della nuova attività insediata nel centro storico, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Siena.

Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare stabilito negli stanziamenti che annualmente il Comune prevederà ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 8 – Concessione delle agevolazioni

Il Comune provvederà alla concessione delle agevolazioni per gli importi ammessi nei limiti di bilancio di cui all'articolo 12 e verrà data adeguata pubblicità dell'elenco dei beneficiari attraverso gli strumenti preposti.

Articolo 9 – Cumulabilità con altre agevolazioni

Le agevolazioni descritte al precedente articolo 6 sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche a condizione che tali agevolazioni non riguardino o non siano espressamente riferibili alla medesima iniziativa, avviamento di una nuova attività o di nuova unità locale in centro storico, per la quale vengono concesse con il presente Regolamento.

Articolo 10 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata alla Direzione Risorse, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune di Siena e pubblicata sul sito istituzionale. L'istanza deve essere presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse.

Le domande saranno esaminate dall'ufficio secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Servizio Tributi sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica anche con il supporto di altri uffici comunali e verifica la regolarità della richiesta.

Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, la Direzione Risorse attraverso il servizio Tributi, procederà al riconoscimento delle agevolazioni, previo riscontro da parte del Servizio Attività Produttive in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nel corso dei tre anni previsti.

Articolo 11 – Revoche

Il Comune di Siena procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo delle inadempienze da parte dei soggetti ammessi ai benefici. La revoca avviene con effetto immediato,attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

La variazione dell'attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di tre anni, può essere consentita solo nei settori individuati all'articolo 4.

Articolo 12 – Norma finanziaria

La specifica previsione di spesa per la concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento è contenuta negli atti di programmazione finanziaria del Comune o loro variazioni.

Articolo 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento ha validità fino al 31.12.2017 ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Siena. ""